


N. 04257/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2015, proposto da:

Mercurio Vittorio Pace, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ernesto Stajano e Giampaolo Austa, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ernesto Stajano in Roma, Via Sardegna n. 14;

contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto in Roma, Via Tempio di Giove n. 21;

la Regione Lazio - Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria", in persona del dirigente *pro tempore*;

la Regione Lazio - Direzione "Programmazione Economica e Sociale", in persona del dirigente *pro tempore*;

nei confronti di

Carella Francesco e Barbato Ilaria;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione della Regione Lazio – Direzione “Salute e Integrazione socio-sanitaria” n. G15435 del 3.11.2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio;
- della determinazione della Regione Lazio – Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale” n. B07698 del 18.10.2012, di approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, unitamente all’allegato bando ed all’elenco delle sedi farmaceutiche poste a concorso;
- dei verbali della Commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 47;
- di tutte le eventuali comunicazioni e/o atti di interpello;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o connessi alla formazione della graduatoria, in particolare di quelli recanti il criterio in forza del quale è stato attribuito il punteggio ai partecipanti in forma associata;
- della declaratoria di inesistenza e/o nullità dell’allegato “B” al bando di concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, contenente l’elenco delle sedi farmaceutiche poste a concorso, nella parte in cui individua, quale sede della seconda farmacia nel Comune di Poggio Mirteto, l’ambito territoriale di seguito specificato “confine con il fiume Tevere, foce torrente Aia, via O.Caproni, via C. Parlagreco, via Belvedere, via S. Nicola, via Coste, via Spineta, via S. Maria Turano, via Provinciale Stazione, via Collesirico, confine con il Comune di Montopoli in Sabina, s.s. 313”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata nel corso della camera di consiglio dal difensore del ricorrente;

Ritenuto:

che effettivamente, stante la posizione di controinteresse in capo a tutti concorrenti al concorso *de quo* utilmente posizionati in graduatoria (in numero di 274), nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, e considerato l'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

che pertanto debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Lazio – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando al ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015, con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)